

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2219 del 08/05/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c., con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC) - Via del Convento n. 48. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 relativa all'impianto mobile marca REV - modello GCR 100 - matricola n. 10738/2000: eliminazione dell'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2292 del 08/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno otto MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC) - Via del Convento n. 48. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 relativa all'**impianto mobile marca REV – modello GCR 100 – matricola n. 10738/2000**: eliminazione dell'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- in data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come "**granulato di conglomerato bituminoso**";
- gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono produrre materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso" classificati come "rifiuti cessati" (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018;
- a tal fine, il decreto prevede che, **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **dovevano presentare istanza di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018;
- come comunicato con nota PGFC n. 13300 del 23.08.2018, qualora entro la suddetta data (30/10/2018) non fosse pervenuta alcuna comunicazione di aggiornamento, lo scrivente SAC di Arpae avrebbe provveduto ad avviare d'ufficio il procedimento finalizzato alla modifica dell'iscrizione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02). Gli impianti che non si adeguano al Regolamento in oggetto potranno continuare a svolgere alcune lavorazioni su tali rifiuti ma da esse potranno derivare solo rifiuti e non prodotti, né M.P.S né "rifiuti cessati", che restano pertanto sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta D.Lgs. n. 152/06.
- con Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** è stata autorizzata, ad effettuare, tra l'altro, l'attività di recupero R5 sui

rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) mediante impianto **mobile marca REV – modello GCR 100 – matricola n. 10738/2000**;

- entro il suddetto termine (30.10.2018), e comunque ad oggi, non è pervenuta da parte della ditta in oggetto, alcuna istanza di aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18;

Vista la nota PG n. 57893 del 10.04.2019, con cui lo scrivente SAC ha comunicato alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'aggiornamento dell'autorizzazione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'autorizzazione suddetta al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) di modificare, a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18, l'autorizzazione rilasciata alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 relativa all'impianto **mobile marca REV – modello GCR 100 – matricola n. 10738/2000**, come di seguito indicato;
- 2) di sostituire la tabella contenuta di cui al punto 1, lett. a) dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 con la seguente:

	<i>Tipologie di rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05.02.98 e s.m.i.</i>	<i>EER</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Caratteristiche delle m.p.s.</i>	<i>Quantitativo annuo rifiuti autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
A	7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, purché privi di amianto	101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 200301 rifiuti urbani non differenziati	R5-R13	D.M. 05.02.1998 Allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4: Allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15.07.2005, n. UL/2005/5205	30.000 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A e B)</i>
B	7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13	---	

- 3) di eliminare la lett. f del punto 1 della Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 e di conseguenza il riferimento alla lett. f) contenuto nel punto 1, lett. g) della stessa;
- 4) di precisare che i rifiuti classificati con EER 170302 avviati alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con con Delibera di G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 6) di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 7) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 8) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 9) di fare salvi i diritti di terzi;

- 10) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, per opportuna conoscenza e l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.